



Decreto Ristori

le principali misure in materia di lavoro

*D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020*

Legal department di Randstad

misure a tutela delle imprese ammortizzatori sociali

ammortizzatori sociali (I)

art. 12 - ulteriori 6 settimane

i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per **eventi riconducibili all'emergenza COVID-19**, possono presentare domanda di **cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli** articoli 19-22 quinquies del cd Decreto Cura Italia per una durata massima di 6 settimane **alle seguenti condizioni:**

- le 6 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e nell'ambito di tale periodo le 6 settimane rappresentano la durata massima che può essere richiesta con causale covid-19
- le 6 settimane sono riconosciute
 - ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di 9 settimane di cui all'articolo 1, comma II, del D.L. n. 104/2020 (cd Decreto agosto) decorso il periodo autorizzato
 - nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Dpcm del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive
- i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del cd Decreto agosto collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane

ammortizzatori sociali (II)

art. 12 - contributo aggiuntivo

- per poter accedere alle ulteriori 6 settimane i datori di lavoro sono tenuti al versamento del contributo aggiuntivo calcolato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019; il contributo è stabilito sulla base dei medesimi parametri fissati dal cd Decreto agosto:
 - *per la mancata riduzione del fatturato è pari al 18%;*
 - *laddove la riduzione del fatturato sia inferiore al 20% è pari al 9%;*
 - *per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1 gennaio 2019 non è dovuto alcun versamento).*
- il contributo non è dovuto neppure dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive
- la sussistenza dell'eventuale riduzione di fatturato deve essere autocertificata dal datore di lavoro all'atto della domanda di concessione dell'ammortizzatore sociale all'Inps mediante autocertificazione, con dichiarazione resa ex art. 47 DPR 445/200. In mancanza di autocertificazione, è dovuta l'aliquota del 18%.

ammortizzatori sociali (III)

art. 12 - termini

- le domande di accesso devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa; in sede di prima applicazione, tale termine è fissato entro la fine del mese successivo al 29 ottobre (data di entrata in vigore del D.L.);
- in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione dovuta entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il medesimo periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In fase di prima applicazione tali termini sono spostati al 30mo giorno successivo al 29 ottobre (data di entrata in vigore del D.L.). Trascorsi inutilmente i relativi termini, il pagamento della prestazione rimangono a carico del datore di lavoro;
- la scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti riconosciuti per l'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020.

ammortizzatori sociali (IV)

art. 12 - fondi di solidarietà bilaterali

La disciplina relativa all'assegno ordinario e le modalità di richiesta della relativa prestazione si applicano anche all'assegno erogato dai fondi bilaterali di cui all'articolo 27 del D.Lgs. n. 148/2015.

Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla suddetta prestazione è stabilito complessivamente nel limite massimo di 450 milioni di Euro per l'anno 2021. Tale importo è assegnato ai rispettivi Fondi con Decreto interministeriale.

ammortizzatori sociali (V)

art. 12 - esoneri contributivi in sostituzione di ammortizzatori

- al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, **che non richiedono le ulteriori 6 settimane di ammortizzatore sociale**, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali stabilito dall'articolo 3, del Decreto Agosto per un ulteriore **periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021**, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020;
- i datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero contributivo di cui all'articolo 3 del Decreto Agosto **possono rinunciare** per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui sopra

altre misure
divieto di licenziamento

sospensione procedure di licenziamento

art. 12

Fino al **31 gennaio 2021** è precluso l'**avvio ed il proseguimento delle procedure relative ai licenziamenti collettivi** di cui alla Legge 223/1991, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo o di clausola contenuta nel contratto di appalto.

Sino alla scadenza del suddetto periodo, **il datore di lavoro non può effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo** e sono sospese le relative procedure già pendenti ex art. 7 Legge 604/1966.

I suddetti divieti non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa, conseguenti alla messa in liquidazione, nel caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare la cessione di un'azienda o di un ramo d'azienda o nelle ipotesi di accordo sindacale aziendale stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che vi aderiscano.

misure di sostegno ai lavoratori e al reddito

smart working

art. 22 smart working e congedo straordinario per speciali ipotesi

Il diritto allo **smart working** o al **congedo straordinario** previsti per le ipotesi di quarantena a seguito di “contatto scolastico” e per altri “contatti” di cui alla legge di conversione del cd Decreto agosto viene riconosciuto ai genitori conviventi di minori di anni 16 (anziché di anni 14).

Tali misure sono inoltre estese anche ai casi in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 16. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno inoltre diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o di indennità, nè di riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

indennità per i lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali

art. 15

Ai **lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali** che **abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro** nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione**, che abbiano svolto **attività lavorativa per almeno 30 giornate, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI**, alla data di entrata in vigore della presente disposizione è riconosciuta un'**indennità omnicomprensiva di 1000 euro**.

La medesima indennità è riconosciuta **ai lavoratori in somministrazione**, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, alle condizioni di cui sopra.

indennità per i lavoratori a tempo determinato del settore turismo e degli stabilimenti termali

art. 15

Ai **lavoratori a tempo determinato del settore turismo e degli stabilimenti termali**, in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti, è riconosciuta un'**indennità omnicomprensiva di 1000 euro**:

- **titolari di uno o più contratti a tempo determinato** nei settori in questione nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto**, di durata complessiva di **almeno 30 giornate**
- **titolari di uno o più contratti a tempo determinato** nei settori in questione nel **2018**, di durata complessiva di **almeno 30 giornate**
- **assenza di rapporto di lavoro dipendente o di pensione alla data di entrata in vigore del presente decreto**

indennità per particolari categorie di lavoratori dipendenti e autonomi

art. 15

È riconosciuta una **indennità omnicomprensiva pari a 1000 euro** ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi, che in conseguenza dell'emergenza hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività o il rapporto di lavoro e che, alla data di presentazione della domanda, siano privi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (diverso da quello intermittente) e non titolari di pensione:

- a) **lavoratori dipendenti stagionali** appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano lavorato per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- b) **lavoratori intermittenti** che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) **lavoratori autonomi, privi di partita IVA**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto
- d) **incaricati alle vendite a domicilio** di cui all'articolo 19 del dlgs 114/1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata.

indennità per i lavoratori dello spettacolo

art. 15

Ai **lavoratori** iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello **spettacolo** è riconosciuta una **indennità di 1000** qualora:

- abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati dall'1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, cui deriva un reddito non superiore ai 50.000 euro e non siano titolari di pensione, oppure
-
- abbiano almeno 7 contributi giornalieri versati dall'1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro e non siano titolari di pensione

Tale indennità non concorre alla formazione del reddito.

norme comuni per il godimento delle indennità di cui all'art. 15

art. 15

Le indennità di cui all'art. 15 **non concorrono alla formazione del reddito.**

Tali indennità **non sono tra loro cumulabili e non sono compatibili con il reddito di emergenza.**

Le relative domande devono essere presentate all'INPS entro il **30 novembre 2020**

Decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto **si decade** dalla possibilità di richiedere **l'indennità di cui all'art. 9 del Decreto Agosto.**

indennità a favore dei lavoratori sportivi

art. 17

Ai **lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione** presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le associazioni sportive dilettantistiche, che in conseguenza dell'emergenza Covid hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività, è riconosciuta per il mese di **novembre** una **indennità di 800 euro**.

Tale indennità che non concorre alla formazione del reddito non è cumulabile con altre indennità, né con il reddito di cittadinanza o con il reddito di emergenza, né è riconosciuto a percettori di altro reddito da lavoro o pensione.

La domanda deve essere presentata entro il 30 novembre 2020.

Reddito di emergenza (Rem)

art. 14

Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Rem ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Decreto Agosto è riconosciuta la medesima quota anche per i mesi di **novembre** e di **dicembre 2020**.

Il Rem è altresì riconosciuto, per una singola quota pari all'ammontare di cui all'art. 82, comma 5, del Decreto Rilancio, relativa alle mensilità di novembre e dicembre 2020, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti **requisiti**:

- a) un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore a una soglia pari all'ammontare di cui all'art. 82, comma 5, del Decreto Rilancio;
- b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'art. 15 del presente decreto legge;
- c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lett. a), c) e d), 2 bis e 3, del Decreto Rilancio.

La domanda per le quote di Rem di cui sopra è presentata all'**INPS** entro il **30 novembre 2020**.

altre misure a sostegno delle imprese

sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi per le aziende dei settori interessati dalle nuove misure restrittive

art. 13

Per i **datori di lavoro privati** la cui attività prevalente rientra nell'elenco dei **codici Ateco di cui all'allegato 1** del Decreto, sono **sospesi** i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria relativi al mese di **novembre 2020**.

I pagamenti dei contributi e dei premi di cui sopra dovranno comunque essere effettuati (senza applicazione di sanzioni e interessi) in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

art. 16

Alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto **l'esonero** dal versamento dei **contributi previdenziali e assistenziali** (e non dei premi e contributi INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a **novembre 2020**.

Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.

Resta ferma per l'esonero di cui sopra l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Entrata in vigore 29 ottobre 2020.

randstad

human forward

